

Imposta di bollo pari a Euro 32,00 (€16\*2), assolta in modo virtuale ex art. 15 dpr 642/72  
- Autorizzazione nr. 24699/17 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 22/03/2017

**COMUNE DI SAN MICHELE A. A.      TRENTINO DIGITALE S.P.A.**

**Contratto di comodato gratuito locale tecnico**

**per progetto “Banda Larga”**

**Tra i signori:**

- dott.ssa Clelia Sandri, nata a Trento (TN) il 17/12/1977, domiciliato per la carica presso Municipio di San Michele all’Adige, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco in nome e per conto del comune medesimo con sede in San Michele all’Adige in via Francesco Biasi 1/A, codice fiscale n. 00141660225 (di seguito *comodante*)

e

- Ing. Kussai Shahin, nato a Damasco - Siria il 17/08/1967, che interviene ed agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante in nome e per conto della Società Trentino Digitale s.p.a con sede in Via Gilli n. 2 P.IVA 00990320228 (di seguito *comodatario*)

**Premesso che**

**a)** Ai sensi dell’art. 19. Comma 7 della L.P. del 15/12/2004 n. 10, la Provincia Autonoma di Trento riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

**b)** l’articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, prevede al comma 4 la possibilità di utilizzare,

attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati;

c) Trentino Network srl, in forza di convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento da parte di Tecnofin Immobiliare S.r.l. in data 14 marzo 2006 con atto a raccolta n. 35444, sottoscritta a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2767 del 16 dicembre 2005, successivamente intestata in capo a Trentino Network con atto a raccolta n. 38578, sottoscritto a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n° 3435 del 30/12/2008, è incaricata della realizzazione dell'infrastruttura di interesse pubblico provinciale finalizzata alla creazione della rete di comunicazione elettronica a larga banda, e della successiva attività di messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;

d) in data 22 novembre 2018 presso il notaio dott. Guglielmo Giovanni Reina con studio in Trento, mediante atto pubblico, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 con effetto dal 1 dicembre 2018 è avvenuta la fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Trentino Digitale S.p.A. - società controllata dalla Provincia Autonoma di Trento - che da tale data subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Trentino Network s.r.l.;

Risulta necessario stipulare un nuovo contratto di messa a disposizione dei locali comunali afferenti al progetto di infrastrutturazione a Banda Larga denominato C.A.B.L.A, al fine di proseguire nell'attuazione delle politiche provinciali di sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1.**

**1.1** Il *comodante* concede in comodato d'uso gratuito al *comodatario*, che accetta, una porzione dell'immobile sito in San Michele all'Adige (TN), via Biasi 1/A, sul terrazzo dell'edificio comunale, composto di n. 1 vano, superficie mq 2,50.

**1.2** Il *comodante* si impegna inoltre a garantire l'accessibilità al locale 365 giorni all'anno e 24 ore su 24 secondo le seguenti modalità: cilindro portachiavi sull'esterno dell'ingresso principale.

#### **Art. 2.**

**2.1** Il *comodatario* si impegna a destinare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo per la collocazione degli apparati di attestazione della fibra ottica e per le finalità di cui alla lettera c) delle premesse, apportando a proprie spese tutti gli interventi e le migliorie finalizzati a consentire l'uso per il quale l'immobile è assegnato.

#### **Art. 3.**

**3.1** La durata del presente contratto è stabilita con decorrenza dalla data della sottoscrizione del medesimo e fino al 31.12.2029, con possibilità di rinnovi per ulteriori periodi fino a complessivi quindici anni, previo accordo attraverso scambio di comunicazione scritta (raccomandata a/r o pec) tra le parti;

#### **Art. 4.**

**4.1** Il *comodatario*, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al *comodante*, al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.

**4.2** In quest'ultimo caso, il *comodante* si impegna sin d'ora a mettere a disposizione del *comodatario*, previa stipula di nuovo contratto di comodato ad uso esclusivo per le finalità di cui al precedente articolo 2, altro immobile con caratteristiche idonee allo svolgimento, da parte del *comodatario*, delle attività nell'ambito del progetto di realizzazione e gestione della rete a larga banda della Provincia Autonoma di Trento. Restando altresì interamente in carico al *comodante* le spese che il *comodatario* dovrà sostenere per il trasloco e la messa in opera delle attrezzature e per l'effettuazione di tutti gli interventi e le migliorie finalizzati a consentire l'uso per il quale l'immobile è assegnato.

#### **Art. 5.**

**5.1** Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il *comodatario* dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche tecniche nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.

**5.2** Il *comodatario* si impegna altresì a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni in cui il locale versa alla sottoscrizione del presente contratto, salvo quanto previsto al precedente art. 2 e salvo altresì il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto e sollevate per iscritto.

#### **Art. 6.**

**6.1** Sono a carico del *comodante* le spese inerenti le utenze – acqua, corrente elettrica, riscaldamento, etc. – a servizio dell'immobile e degli apparati di attestazione della fibra ottica.

**6.2** Le ulteriori spese sostenute per il godimento, oneri ed accessori compresi, così come gli interventi per l'adeguamento all'uso per il quale l'immobile è assegnato, sono a carico esclusivo del *comodatario*. Rimangono a carico del *comodante* eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, che non siano finalizzate all'utilizzo dell'immobile di cui all'art. 2.

**Art. 7.**

**7.1** Salvo il consenso scritto da parte del *comodante*, è fatto espresso divieto al *comodatario* di cedere il presente contratto a terzi.

**7.2** E' inoltre vietato al *comodatario* di servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti all'articolo 2 del presente contratto.

**7.3** La violazione dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione del presente contratto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

**Art. 8.**

**8.1** Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal *comodatario* resteranno acquisite al *comodante* senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del *comodante*.

**8.2** Il silenzio o l'acquiescenza del *comodante* rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla concessione del contratto che eventualmente avvengano non ne importano implicita accettazione, avendo esclusivamente valore di tolleranza priva di effetti a favore del *comodatario*.

**Art. 9.**

**9.1** E' diritto del *comodante* ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

**Art. 10.**

**10.1** Il *comodatario* garantisce il *comodante* contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto.

**10.2** Il *comodante* è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, gas o energia elettrica ad esso non imputabili.

**Art. 11.**

**11.1** Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

**Art. 12.**

**12.1** A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

**Art. 13.**

**13.1** Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Trento.

**Art. 14.**

**14.1** Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del *comodatario*.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5, parte prima, della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm..

**Art. 15.**

**15.1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

**Art. 16.**

**16.1** Il Comodante si impegna a prendere visione, accettare e osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale e relative procedure e/o protocolli, adottati da Trentino Digitale S.p.A. in attuazione del D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico Aziendale risulta pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet di Trentino Digitale S.p.A., all'indirizzo [www.trentinodigitale.it](http://www.trentinodigitale.it).

**16.2** In caso vengano posti in essere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001, TNDIGIT potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto accettato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN MICHELE A. A.

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Il Sindaco

Il Direttore Generale

dott.ssa Clelia Sandri

ing. Kussai Shahin

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente, con esclusione di ogni eccezione ed istanza, le clausole di cui agli articoli: 3,4,5,6,7,8,10 e 13, del contratto collegato al presente documento.

Letto accettato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN MICHELE A. A.

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Il Sindaco

Il Direttore Generale

dott.ssa Clelia Sandri

ing. Kussai Shahin